

RAG. ELISABETTA CORTINI
RAGIONIERE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

DOTT. EMANUELE CORTINI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

DOTT. RIZZO SALVATORE
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

DOTT. BORTOLAZZI LUCA
DOTTORE COMMERCIALISTA

DOTT.SSA BELLORIO JESSICA
DOTTORE COMMERCIALISTA

DOTT. MENEGOI CARLO
DOTTORE COMMERCIALISTA

Deducibilità dei compensi agli amministratori

*In vista della chiusura dell'esercizio, si ricordano i termini per effettuare il pagamento dei compensi amministratori relativi all'anno 2025 in modo da poter ottenere la **deducibilità fiscale del costo nell'anno 2025**.*



Di cosa parliamo

- Ai sensi dell'art. 95 Tuir i compensi attribuiti agli amministratori sono **deducibili nel periodo d'imposta in cui sono corrisposti**.



Attenzione

- L'art. 51 comma 1 Tuir prevede si considerano percepiti in un periodo d'imposta i **redditi di lavoro dipendente e assimilato** (tra cui rientrano anche i compensi amministratori) **erogati entro il 12 gennaio** del periodo d'imposta successivo.
- Specularmente, i compensi amministratori si considerano **deducibili in capo alla società che li eroga**, se corrisposti **entro il 12 gennaio del periodo d'imposta successivo** (principio di cassa allargato).
- In base a questo principio, **sono deducibili nel periodo d'imposta 2025, i compensi pagati agli amministratori entro il 12 gennaio 2026**. Diversamente, i compensi pagati dopo il 12 gennaio 2026, riferiti al periodo d'imposta 2025, saranno deducibili dal reddito d'impresa del periodo d'imposta 2026.
- Quanto sopra **non** vale quando **l'attività di amministratore rientra nell'oggetto dell'attività professionale** e l'amministratore è **in possesso di partita Iva**. In questo caso, il compenso concorrerà alla formazione del reddito 2025 del percepiente e sarà deducibile dal reddito 2025 per la società erogante se **pagato entro il 31 dicembre 2025**.



Cosa fare

- Per poter dedurre dal reddito d'impresa 2025 i compensi amministratori riferiti al 2025, **occorre eseguire il pagamento entro il 12 gennaio 2026 (31 dicembre 2025 quando l'amministratore è titolare di partita Iva e l'attività di amministratore rientra nell'oggetto dell'attività professionale)**.



Attenzione

- In caso di pagamento mediante **assegno bancario o circolare**, rileva la **data apposta sull'assegno**.
- In caso di pagamento tramite **bonifico bancario**, rileva il giorno in cui l'esonero entra nella disponibilità del beneficiario, ossia il **momento dell'accredito**.
- Una sentenza della Cassazione ha stabilito che **senza una delibera dell'assemblea** che determini il compenso **non è possibile dedurre** il costo per difetto dell'inerzia.



Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.